

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in particolare istituendo l'agenzia europea per la ricostruzione⁽¹⁾

(2000/C 337 E/01)

COM(1999) 609 def. — 1999/0132(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 12 gennaio 2000)

⁽¹⁾ GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 13.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 7

occorre modificare il regolamento OBNOVA per adattarlo alle specifiche esigenze della ricostruzione del Kosovo, che richiederà la rapida attuazione di numerosi progetti di piccole dimensioni, misure di accompagnamento al ritorno dei profughi e l'intervento di molti esperti specializzati in campi alquanto diversi. Occorre pertanto inserire disposizioni relative alla creazione e al funzionamento di un'Agenzia incaricata di attuare i programmi comunitari di ricostruzione;

occorre modificare il regolamento OBNOVA per adattarlo alle specifiche esigenze della ricostruzione del Kosovo, che richiederà la rapida attuazione di numerosi progetti di piccole dimensioni, misure di accompagnamento al ritorno dei profughi e l'intervento di molti esperti specializzati in campi alquanto diversi. Questi progetti dovrebbero essere affiancati da misure di accompagnamento a favore delle istituzioni democratiche e della società civile, del sistema giudiziario, dei media, dell'istruzione e dei sistemi di protezione sociale e di assistenza sanitaria. Occorre pertanto inserire disposizioni relative alla creazione e al funzionamento di un'Agenzia incaricata di attuare i programmi comunitari di ricostruzione;

Considerando 7 bis

gli interventi finalizzati alla ricostruzione devono essere coordinati con quelli della popolazione del Kosovo.

Considerando 9

si deve assicurare il coordinamento dell'assistenza alla ricostruzione con la Banca europea per gli investimenti, con le Istituzioni finanziarie internazionali e con l'Alto Commissariato per i rifugiati.

si deve assicurare il coordinamento dell'assistenza alla ricostruzione con la Banca europea per gli investimenti, con le Istituzioni finanziarie internazionali e con l'Alto Commissariato per i rifugiati nonché con le organizzazioni non governative interessate.

Articolo 14, paragrafo 3

L'estensione delle attività dell'Agenzia a regioni della Repubblica federale di Jugoslavia diverse dal Kosovo, comprese le modalità di identificazione delle entità di cui all'articolo 3, viene decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. In base a questa decisione, l'Agenzia può aprire altri centri operativi.

L'estensione delle attività dell'Agenzia a regioni della Repubblica federale di Jugoslavia diverse dal Kosovo, comprese le modalità di identificazione delle entità di cui all'articolo 3, viene decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. In base a questa decisione, l'Agenzia può aprire altri centri operativi.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 15, paragrafo 1, letter c)

c) Eseguire i programmi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, avvalendosi, se del caso, di operatori selezionati mediante gara d'appalto. A tal fine, la Commissione può affidare all'Agenzia tutti i compiti necessari per l'attuazione dei programmi, in particolare:

(il resto rimane invariato)

Articolo 17, paragrafo 11

Il consiglio di direzione stabilisce i principi che sottendono l'attuazione dei programmi di ricostruzione. Su proposta del direttore, esso decide in merito alle principali questioni connesse alle attività dell'Agenzia, in particolare:

- le proposte di programmi degli altri donatori che l'Agenzia potrebbe realizzare;
- la definizione, insieme all'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo, del quadro contrattuale pluriennale per l'esecuzione dell'assistenza decisa nel quadro dei programmi di cui all'articolo 10;
- la presenza nel consiglio di direzione, in veste di osservatori, di rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni che affidano all'Agenzia l'esecuzione dei loro programmi.

Invariato

Il consiglio di direzione viene consultato:

- sui progetti di programmi di sottoporre alla Commissione;
- sulle modalità di valutazione e di corretta esecuzione dei progetti;
- sul completamento, sull'eventuale adeguamento e sull'attuazione dei progetti.

Articolo 18

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Commissione per un periodo di trenta mesi. Si può porre fine al suo incarico secondo le stesse procedure

Invariato

Articolo 20, paragrafo 4

4. Il consiglio di direzione, ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio dell'Agenzia simultaneamente al programma di lavoro all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi accodati all'Agenzia e ai fondi provenienti da altre fonti. Il bilancio precisa anche numero, grado e categoria delle persone occupate dall'Agenzia durante l'esercizio in questione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio comunitario vengono presentati separatamente nelle entrate dell'Agenzia. Per quanto riguarda le spese, si fa una netta distinzione tra spese amministrative e di personale, da una parte, e spese operative del programma, dall'altra.

Articolo 25

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e può all'occorrenza fare proposte, in particolare al fine di stabilire un quadro unificato per l'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nonché, eventualmente, di estendere le attività dell'Agenzia a regioni diverse da quelle di cui all'articolo 14.

Invariato

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 16

Il fatto che l'Agenzia abbia sede a Salonicco faciliterà il coordinamento con gli altri organi competenti per i Balcani, in particolare con il coordinatore del Patto di stabilità.

Invariato

Il consiglio di direzione si riunirà nella sede dell'Agenzia che accoglierà i suoi servizi generali, compresi quelli competenti per le questioni giuridiche e i contenziosi, e i seguenti servizi centrali: amministrazione, controllo finanziario, contabilità, pubblicazioni e informazione delle imprese.